

N. 2282

## DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori NAPOLI Roberto, BOSI, NAVA, NAPOLI  
Bruno, CIRAMI, DE SANTIS, MINARDO e NOVI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 MARZO 1997

---

Norme sul ruolo del medico legale

---

ONOREVOLI SENATORI. - Mentre tutte le branche della specialistica medico-chirurgica trovano la propria specificità applicativa, dai più si ritiene (errando) che la medicina legale possa essere svolta da chiunque, atteso che un errore o più errori non comporterebbero danni alla persona (con conseguenti risvolti di natura penale civile ove venisse acclarata una responsabilità professionale), non considerando, volutamente, che di certo si determinano danni allo Stato e/o al cittadino.

La legge di riforma sanitaria 23 dicembre 1978, n. 833, ebbe a prevedere che le unità sanitarie locali dovessero provvedere, tra l'altro, «agli accertamenti, alle certificazioni ed a ogni altra prestazione medico-legale spettanti al servizio sanitario nazionale» (lettera *q*) del terzo comma dell'articolo 14).

Ad oggi tale norma legislativa è stata certo mal applicata proprio perchè si è ignorata l'importanza della disciplina.

Tutti gli sforzi sembravano destinati al successo allorché la Commissione sanità del Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 463-B della XI legislatura, con riferimento all'articolo 1, approvò un ordine del giorno che impegnava il Governo a tener conto, nei decreti legislativi, che avrebbe dovuto emanare, «dell'esigenza di istituire, nell'ambito delle costituende aziende infraregionali, appositi servizi di medicina legale ai quali attribuire le funzioni di cui agli articoli 14, terzo comma, lettera *q*) e 19, primo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295».

Il Governo, purtroppo, ebbe a porre, in Assemblea, la fiducia sul documento già presentato e non tenne conto della proposta,

cosicché della medicina legale non vi è alcun riferimento nel decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, di riassetto del servizio sanitario nazionale, nè alcun accenno in proposito è contenuto nella legislazione successiva. Eppure la specialità con la legge n. 295 del 1990 ha dimostrato che la figura dello specialista ha dato i propri risultati mentre le presidenze delle commissioni di cui alla legge 30 marzo 1971, n. 118, in materia di invalidità civili, sono state affidate a specialisti in medicina legale. Conseguenza logica è stata che a fronte di un incremento dei benefici economici, tale capitolo di spesa ha avuto un notevole ridimensionamento.

Le norme di attuazione del codice di procedura civile al titolo II, capo II, sezione I, «*Dei consulenti tecnici nei procedimenti ordinari*», nell'articolo 13 laddove si tratta dell'albo dei consulenti tecnici prevedono: «*Presso ogni tribunale è istituito un albo dei consulenti tecnici. L'albo è diviso in categorie. Debbono essere comprese nell'albo le categorie: 1) medico-chirurgica; 2) industriale; 3) commerciale; 4) agricola; 5) bancaria; 6) assicurativa*». All'articolo 15 viene sancito che «*possono ottenere l'iscrizione nell'albo coloro che sono forniti di speciale competenza tecnica in una particolare materia*». Al titolo III, capo V, «*Disposizioni relative alle controversie di lavoro ed a quelle di previdenza e assistenza*» l'articolo 146 recita «*Nell'albo dei consulenti tecnici istituiti presso ogni tribunale debbono essere inclusi, per i processi relativi a domande di prestazioni previdenziali e assistenziali, i medici legali e delle assicurazioni e i medici del lavoro*».

Le norme di attuazione del codice di procedura penale all'articolo 67, comma 2, prevedono tra l'altro che nell'albo dei periti

presso il tribunale «sono sempre previste le categorie di esperti in medicina legale», eccetera.

Per tali motivi si propone il seguente disegno di legge che prevede che:

*a)* l'esercizio della medicina legale sia subordinato ad una specifica formazione professionale da acquisirsi dopo il conseguimento della laurea in medicina e

chirurgia mediante il corso di specializzazione;

*b)* una attività definita medico legale non possa essere svolta da medico non in possesso del titolo di cui sopra.

Una deroga è infine prevista per i medici già operanti nel settore pubblico, in qualità di dipendenti del Servizio sanitario nazionale o di enti previdenziali.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. L'esercizio della medicina legale è subordinato ad una specifica formazione professionale da acquisirsi, dopo il conseguimento della laurea in medicina e chirurgia, mediante il conseguimento del diploma di specializzazione rilasciato da una università degli studi.

## Art. 2.

1. Una attività definita medico-legale non può essere svolta da medico non in possesso del titolo di specializzazione.

## Art. 3.

1. In deroga agli articoli 1 e 2 di cui sopra possono svolgere attività di medicina legale pubblica anche coloro i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano svolto, per almeno cinque anni, funzioni medico-legali in qualità di dipendente nel Servizio sanitario o in un Ente previdenziale, limitatamente ai compiti di istituto.